

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 17 giugno 1991

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicola.. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelbaldo.
Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETO 14 gennaio 1991, n. 179.

Regolamento recante le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina alla qualifica di vice ispettore, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame nonché le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria Pag. 17

Ministero della difesa

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Antonio Bruno, on. Giuseppe Fassino, on. Clemente Mastella e on. Delio Meoli Pag. 19

**Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 30 aprile 1991.

Aggiornamento del limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese ai fini dell'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria Pag. 23

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 20 maggio 1991.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila Pag. 23

Ministero della sanità

DECRETO 17 maggio 1991.

Autorizzazione alla Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio Pag. 25

DECRETO 17 maggio 1991.

Autorizzazione al laboratorio A.S.A. di Treviso ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio. Pag. 25

Ministero del tesoro

DECRETO 23 maggio 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° giugno 1991 Pag. 26

**Ministero
dell'agricoltura e delle foreste**

DECRETO 4 giugno 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Romeo Ricciuti, on. Alessandro Ghinami e on. Maurizio Noci. Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 7 e del 10 giugno 1991. Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione. Pag. 36

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Pomarance ad accettare alcune donazioni Pag. 37

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Ponsacco ad accettare una donazione Pag. 37

Autorizzazione alla direzione didattica del quarto circolo di Firenze ad accettare una donazione Pag. 37

Autorizzazione alla direttrice didattica del terzo circolo di Carpi ad accettare una donazione Pag. 37

Regione Emilia-Romagna: Modificazione all'intestazione dell'acqua minerale «Ducale». Pag. 37

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 maggio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1986, n. 851, di istituzione della facoltà di agraria presso l'Università degli studi di Ancona;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Ancona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel titolo I - Disposizioni generali, all'art. 1, concernente le facoltà che costituiscono l'Università, è aggiunta la facoltà di agraria come appresso indicato:

«3) facoltà di agraria».

Dopo l'art. 28 è aggiunto il titolo IV, relativo alla facoltà di agraria con gli articoli concernenti l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze agrarie, come di seguito riportato.

TITOLO IV FACOLTÀ DI AGRARIA

Art. 29. — La facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze agrarie. La durata del corso degli studi è di cinque anni. Il corso degli studi è articolato nei seguenti indirizzi: «produzione vegetale», «tecnico-economico», «zootecnico».

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle leggi in vigore.

Art. 30. — Gli insegnamenti sono i seguenti:

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI:

- 1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
- 2) biochimica agraria;
- 3) botanica generale;
- 3,5) botanica sistematica (semestrale);
- 4,5) chimica;
- 5,5) chimica del suolo;
- 6,5) fisica;
- 7,5) genetica agraria;
- 8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
- 9,5) matematica;
- 10) zoologia generale agraria (semestrale);
- 11) agronomia generale;
- 12) coltivazioni arboree;
- 13) coltivazioni erbacee;
- 14) costruzioni rurali e topografia;
- 15) economia e politica agraria;
- 16) estimo rurale e contabilità;
- 17) industrie agrarie;
- 17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);
- 18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
- 18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
- 19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
- 20,5) zootecnica;

accertamento della conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla stessa.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI GLI INDIRIZZI:

Indirizzo di «produzione vegetale»:

— arboricoltura generale (in sostituzione di «coltivazioni arboree»);

21) arboricoltura speciale (semestrale) (*);

— coltivazioni erbacee speciali (*) (in sostituzione di «coltivazioni erbacee»);

22) fisiologia delle piante coltivate;

22,5) entomologia agraria (in sostituzione di «istituzioni di entomologia agraria»);

23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (*);

23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di «istituzioni di microbiologia agraria»);

24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;

25) orticoltura (semestrale) (*);

25,5) patologia vegetale (in sostituzione di «istituzioni di patologia vegetale»).

Indirizzo «tecnico-economico»:

21,5) economia agraria (in sostituzione di «economia e politica agraria»);

— politica agraria (in sostituzione di «economia e politica agraria»);

22) entomologia agraria (in sostituzione di «istituzioni di entomologia agraria»);

23) estimo rurale (in sostituzione di «estimo rurale e contabilità»);

— contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di «estimo rurale e contabilità»);

24) economia del mercato dei prodotti agricoli;

25) idraulica agraria;

— meccanizzazione agricola (in sostituzione di «meccanica e meccanizzazione agricola»);

25,5) patologia vegetale (in sostituzione di «istituzioni di patologia vegetale»).

Indirizzo «zootecnico»:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;

22) foraggicoltura (semestrale);

22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di «istituzioni di microbiologia agraria»);

23,5) nutrizione e alimentazione animale;

— zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di «zootecnica»);

24,5) zootecnica speciale I;

25,5) zootecnica speciale II.

Le discipline indicate con asterisco possono essere sostituite dalla facoltà, in determinati orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati ed afferenti alla stessa area disciplinare fermo restando in 31 il numero complessivo delle annualità.

Ogni indirizzo è articolato in orientamenti stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati.

Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive 31 annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE
DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Analisi, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti

Biochimica del suolo
 Biochimica industriale
 Biochimica vegetale
 Biochimica zootecnica
 Biofisica
 Biologia agraria
 Biologia cellulare
 Biologia generale
 Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
 Biomatematica
 Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
 Biotecnologia delle fermentazioni
 Botanica
 Botanica agraria
 Botanica forestale
 Botanica generale
 Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
 Catasto terreni e fabbricati
 Cerealicoltura
 Chimica
 Chimica agraria
 Chimica analitica agraria
 Chimica analitica e strumentale
 Chimica degli antiparassitari
 Chimica dei composti umici
 Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
 Chimica del suolo
 Chimica della fertilizzazione
 Chimica delle acque per uso irriguo
 Chimica delle fermentazioni
 Chimica delle sostanze naturali
 Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
 Chimica forestale
 Chimica generale ed inorganica
 Chimica lattiero-casearia
 Chimica organica
 Chimica propedeutica I per agraria
 Chimica propedeutica II per agraria
 Citologia ed embriologia vegetale
 Citogenetica vegetale
 Citogenetica zootecnica
 Citotassonomia vegetale
 Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
 Climatologia
 Climatologia e geopedologia
 Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali

Coltivazione e conservazione dei foraggi
 Coltivazioni arboree
 Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
 Coltivazioni erbacee
 Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
 Coltivazioni erbacee speciali
 Coltivazioni legnose ornamentali
 Colture erbacee industriali
 Colture protette
 Commercio internazionale dei prodotti agricoli
 Complementi di costruzioni rurali
 Complementi di idraulica agraria
 Complementi di meccanica agraria
 Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
 Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
 Controllo degli inquinamenti in agricoltura
 Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
 Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
 Cooperazione e associazione in agricoltura
 Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
 Costruzioni rurali
 Costruzioni rurali e topografia
 Costruzioni stradali forestali ed agrarie
 Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
 Demografia zootecnica
 Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
 Diagnostica e terapia fitopatologica
 Diagnostica e terapia fitovirologica
 Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
 Difesa e conservazione del suolo
 Diritto agrario
 Diritto agrario pubblico
 Diritto regionale
 Disegno tecnico e materiali
 Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
 Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
 Ecologia forestale
 Ecologia microbica
 Ecologia vegetale agraria
 Ecologia zootecnica

Econometria agraria
 Economia agraria
 Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
 Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
 Economia del mercato dei prodotti agricoli
 Economia del mercato dei prodotti forestali
 Economia del mercato dei prodotti zootecnici
 Economia del mercato fondiario
 Economia della meccanizzazione in agricoltura
 Economia della produzione ittica
 Economia delle industrie agro-alimentari
 Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
 Economia e politica agraria
 Economia e politica forestale
 Economia ed estimo forestale
 Economia montana e forestale
 Elementi di fisica
 Elementi di matematica
 Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
 Elementi di patologia vegetale
 Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
 Elettificazione agricola
 Enologia
 Entomologia agraria
 Entomologia agraria generale
 Entomologia agraria speciale
 Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
 Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
 Entomologia forestale
 Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
 Entomologia frutticola
 Entomologia medica
 Entomologia merceologica
 Entomologia urbana
 Entomologia veterinaria
 Enzimologia
 Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
 Ergotecnica e conservazione del suolo
 Ergotecnica e organizzazione aziendale
 Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
 Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
 Estimo forestale e contabilità
 Estimo rurale
 Estimo rurale e contabilità
 Etnologia ed etnografia zootecnica
 Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
 Finanziamento e credito in agricoltura
 Fisica
 Fisica del terreno agrario
 Fisica tecnica
 Fisica tecnica applicata all'agricoltura
 Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
 Fisiologia delle piante coltivate
 Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
 Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
 Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
 Fisiologia vegetale
 Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
 Fisiopatologia vegetale
 Fitofarmaci
 Fitogeografia ed ecologia vegetale
 Fitoiatria
 Fitomizologia
 Fitopatie da frigoconservazione
 Fitopatie non parassitarie
 Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
 Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
 Fitosociologia
 Fitotossicità degli inquinamenti ambientali
 Flora melliflora e impollinazione
 Floricoltura
 Fondamenti di chimica agraria
 Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
 Foraggicoltura
 Frutticoltura
 Frutticoltura protetta
 Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
 Genetica agraria
 Genetica biometrica
 Genetica dei microrganismi
 Genetica della produzione sementiera
 Geobotanica
 Geologia applicata
 Geopedologia

I

Idraulica agraria
 Idrologia agraria
 Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
 Igiene degli allevamenti e profilassi
 Igiene per l'industria alimentare

Immunogenetica zootecnica
 Impianti aziendali
 Industrie agrarie
 Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
 Industrie chimico-forestali
 Infestanti del legname
 Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
 Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
 Ingegneria genetica degli organismi di interesse agrario
 Ingegneria zootecnica
 Interazioni macchine e prodotti agricoli
 Irrigazione e drenaggio
 Ispezione degli alimenti di origine animale
 Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
 Istituzioni di agricoltura
 Istituzioni di economia
 Istituzioni di economia politica
 Istituzioni di economia e di statistica agraria
 Istituzioni di entomologia agraria
 Istituzioni di genio rurale
 Istituzioni di microbiologia agraria
 Istituzioni di patologia vegetale
 Istituzioni di statistica economico-agraria
 Istituzioni di tecnologie alimentari
 Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
 Legislazione alimentare
 Legislazione forestale
 Legislazione zootecnica
 Lotta alle malerbe
 Lotta biologica e integrata
 Lingua francese
 Lingua inglese
 Lingua russa
 Lingua spagnola
 Lingua tedesca

M

Macchine agricole
 Macchine ed automatismi per l'irrigazione
 Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
 Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
 Malattie delle colture industriali da legno
 Matematica
 Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
 Meccanica agraria
 Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno

Meccanica e meccanizzazione agricola
 Meccanizzazione agricola
 Meccanizzazione agricolo-forestale
 Meccanizzazione degli impianti zootecnici
 Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
 Metodi di lotta chimica contro le crittogame
 Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
 Metodi statistici in economia agraria
 Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
 Metodologia della pratica estimativa
 Metodologia sperimentale in agricoltura
 Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
 Metodologia statistica in agricoltura
 Metodologie avanzate di selezione genetica
 Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
 Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
 Micologia
 Micologia agraria
 Micologia fitopatologica
 Microbiologia agraria
 Microbiologia degli alimenti di origine animale
 Microbiologia dei prodotti alimentari
 Microbiologia del terreno
 Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
 Microbiologia delle acque
 Microbiologia enologica
 Microbiologia forestale
 Microbiologia generale
 Microbiologia industriale
 Microbiologia lattiero-casearia
 Microbiologia marina
 Miglioramento genetico degli alberi forestali
 Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
 Miglioramento genetico delle piante agrarie
 Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
 Mineralogia del suolo
 Mineralogia e geologia
 Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
 Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
 Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
 Nutrizione e alimentazione animale
 Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
 Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
 Organizzazione del lavoro in agricoltura
 Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo
 alimentari
 Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
 Orticoltura
 Orticoltura e floricoltura
 Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
 Parassitologia
 Parassitologia animale dei vegetali
 Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
 Patologia apicola
 Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
 Patologia del legno e derivati
 Patologia delle colture protette
 Patologia delle piante da frutto
 Patologia delle piante ornamentali e da fiore
 Patologia delle piante ortensi
 Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
 Patologia delle sementi
 Patologia generale delle piante
 Patologia vegetale
 Patologia vegetale forestale
 Pedologia
 Pedologia forestale
 Pedologia tropicale e sub-tropicale
 Pianificazione agricola e organizzazione del territorio
 Pianificazione e gestione delle risorse idriche
 Pianificazione e gestione economica del territorio
 Pianificazione e programmazione economica in agri-
 coltura
 Piante ornamentali
 Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
 Politica agraria
 Politica agraria comparata
 Politica agraria della Comunità economica europea
 Pomologia
 Principi di economia agraria
 Principi e metodi di applicazione della lotta chimica
 contro gli insetti
 Prodotti chimici di uso agrario
 Produzione delle sementi ortive e floreali
 Programmazione economica in agricoltura ed utilizza-
 zione delle risorse

Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
 Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e
 alimentari
 Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
 Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle
 piante
 Ricerca operativa in agricoltura
 Ricerca di mercato in agricoltura
 Riordinamento fondiario
 Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
 Sistematica ed ecologia delle piante ortive e orna-
 mentali
 Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
 Sistemazioni idraulico-forestali
 Sistemi agricoli comparati
 Sociologia rurale
 Statistica agraria
 Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
 Tecnica agronomica dell'irrigazione
 Tecnica agronomica della fertilizzazione
 Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per
 l'agricoltura
 Tecnica degli impianti irrigui
 Tecnica del diserbo
 Tecnica della bonifica
 Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
 Tecnica della coltivazione dei funghi
 Tecnica delle applicazioni frigorifere
 Tecnica mangimistica
 Tecnica vivaistica
 Tecniche delle colture irrigue
 Tecniche di lotta antiparassitaria
 Tecniche di lotta biologica
 Tecniche di protezione delle colture
 Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
 Tecnologia birraria
 Tecnologia degli olii, grassi e derivati
 Tecnologia dei cereali e derivati
 Tecnologia dei prodotti agrumari
 Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-
 tropicali
 Tecnologia del condizionamento e della distribuzione

Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
 Tecnologia delle bevande alcoliche
 Tecnologia delle conserve alimentari
 Tecnologia delle fermentazioni
 Tecnologia delle produzioni bovine
 Tecnologia delle produzioni equine
 Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
 Tecnologia delle produzioni suine
 Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
 Tecnologia lattiero-casearia
 Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
 Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
 Tecnologie chimico-agrarie
 Tecnologie energetiche per l'agricoltura
 Tecnologie fisiche in agricoltura
 Topografia, fotogrammetria e cartografia
 Topografia rurale
 Tossine e micotossine di parassiti vegetali
 Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
 Trasformazioni montane e rimboschimento
 Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
 Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
 Valutazioni e amministrazione forestali
 Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
 Viabilità rurale
 Virologia vegetale
 Virologia vegetale molecolare
 Virosi delle colture mediterranee
 Viticoltura

Z

Zoocolture
 Zooeconomia
 Zoologia agraria
 Zoologia agraria generale
 Zoologia agraria speciale
 Zoologia forestale
 Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
 Zoologia generale agraria (semestrale)
 Zootecnica
 Zootecnica generale e miglioramento genetico

Zootecnica montana
 Zootecnica speciale I
 Zootecnica speciale II
 Zootecnica tropicale e sub-tropicale

ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA
 IN SCIENZE AGRARIE SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI

Area n. 1 - *Agronomia*:

Agrometeorologia
 Agrometeorologia e climatologia
 Agronomia
 Agronomia generale
 Agronomia generale e coltivazioni erbacee
 Agronomia montana
 Agronomia tropicale e sub-tropicale
 Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
 Aridocoltura
 Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
 Cerealicoltura
 Classificazione agronomica e cartografica dei suoli
 Climatologia
 Coltivazione e conservazione dei foraggi
 Coltivazioni erbacee
 Coltivazioni erbacee speciali
 Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
 Colture erbacee industriali
 Ecologia vegetale agraria
 Fisica del terreno agrario
 Foraggicoltura
 Istituzioni di agricoltura
 Lotta alle malerbe
 Metodologia sperimentale in agricoltura
 Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
 Pascoli e foraggiere tropicali e sub-tropicali
 Tecnica agronomica dell'irrigazione
 Tecnica agronomica della fertilizzazione
 Tecnica del diserbo
 Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2 - *Botanica*:

Algologia
 Anatomia vegetale
 Biologia agraria
 Biologia cellulare
 Biologia generale
 Botanica
 Botanica agraria
 Botanica forestale
 Botanica generale

<p>Botanica sistematica Cartografia e fotointerpretazione agricola Citologia ed embriologia vegetale Citotassonomia vegetale Ecofisiologia vegetale Ecologia forestale Fisiologia delle piante coltivate Fisiologia vegetale Fitogeografia ed ecologia vegetale Fitosociologia Geobotanica Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali Protezione della natura e riassetto del paesaggio</p> <p>Area n. 3 - Chimica agraria: Analisi chimico-agrarie Analisi dei residui di fitofarmaci Biochimica agraria Biochimica del suolo Biochimica vegetale Biochimica zootecnica Chimica Chimica agraria Chimica analitica agraria Chimica analitica e strumentale Chimica degli antiparassitari Chimica dei composti umici Chimica del suolo Chimica della fertilizzazione Chimica delle acque per uso irriguo Chimica delle sostanze naturali Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori Chimica forestale Chimica generale ed inorganica Chimica organica Chimica propedeutica I per agraria Chimica propedeutica II per agraria Controllo degli inquinamenti in agricoltura Fertilità del suolo e nutrizione delle piante Fondamenti di chimica agraria Industrie chimico-forestali Mineralogia e geologia Nutrizione minerale delle piante Prodotti chimici di uso agrario Tecnologie chimico-agrarie Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura</p> <p>Area n. 4 - Coltivazioni arboree: Agrumicoltura Arboricoltura generale Arboricoltura speciale Coltivazioni arboree</p>	<p>Coltivazioni arboree da legno e da frangivento Coltivazioni legnose ornamentali Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura Fisiologia post raccolta dei prodotti frutticoli Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura Frutticoltura Frutticoltura protetta Frutticoltura tropicale e sub-tropicale Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto Olivicoltura Pomologia Tecnica vivaistica Viticoltura</p> <p>Area n. 5 - Costruzioni rurali: Architettura rurale Assetto del territorio agricolo e forestale Complementi di costruzioni rurali Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli Costruzione ed impianti per coltivazioni protette Costruzioni rurali Costruzioni rurali e topografia Costruzioni stradali forestali ed agrarie Costruzioni zootecniche Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni Infrastrutture territoriali agrarie e forestali Materiali e tecnica delle costruzioni rurali Topografia, fotogrammetria e cartografia Topografia rurale Urbanistica rurale Viabilità rurale</p> <p>Area n. 6 - Economico-estimativa: Agricoltura e sviluppo economico Analisi contabile in agricoltura Analisi dei sistemi produttivi Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari Catasto terreni e fabbricati Commercio internazionale dei prodotti agricoli Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura Cooperazione ed associazione in agricoltura Diritto agrario Diritto agrario pubblico Diritto regionale Econometria agraria Economia agraria Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura</p>
--	---

Economia del mercato dei prodotti agricoli
 Economia del mercato dei prodotti forestali
 Economia del mercato dei prodotti zootecnici
 Economia del mercato fondiario
 Economia della meccanizzazione in agricoltura
 Economia della produzione ittica
 Economia delle industrie agro-alimentari
 Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
 Economia e politica agraria
 Economia e politica forestale
 Economia ed estimo forestale
 Economia montana e forestale
 Ergotecnica e organizzazione aziendale
 Estimo forestale e contabilità
 Estimo rurale
 Estimo rurale e contabilità
 Finanziamento e credito in agricoltura
 Istituzioni di economia
 Istituzioni di economia politica
 Istituzioni di statistica economico-agraria
 Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
 Legislazione agraria
 Legislazione forestale
 Legislazione zootecnica
 Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
 Metodi statistici in economia agraria
 Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
 Metodologia della pratica estimativa
 Metodologia statistica in agricoltura
 Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
 Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
 Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
 Organizzazione del lavoro in agricoltura
 Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
 Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
 Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
 Pianificazione e gestione economica del territorio
 Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
 Politica agraria
 Politica agraria e comparata
 Politica agraria della Comunità economica europea
 Principi di economia agraria
 Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse

Ricerca operativa in agricoltura
 Ricerche di mercato in agricoltura
 Riordinamento fondiario
 Sistemi agricoli comparati
 Sociologia rurale
 Statistica agraria
 Storia dell'agricoltura
 Trasformazioni montane e rimboscimento
 Valutazioni ed amministrazione forestale
 Zooeconomia

Area n. 7 - *Entomologia agraria:*
 Acarologia agraria
 Antiparassitari agricoli
 Apicoltura
 Apicoltura e bachicoltura
 Bachicoltura
 Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
 Entomologia agraria
 Entomologia agraria generale
 Entomologia agraria speciale
 Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
 Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
 Entomologia forestale
 Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
 Entomologia frutticola
 Entomologia medica
 Entomologia merceologica
 Entomologia urbana
 Entomologia veterinaria
 Fitomizologia
 Flora mellifera e impollinazione
 Infestanti del legname
 Istituzioni di entomologia agraria
 Lotta biologica e integrata
 Nematologia agraria
 Parassitologia
 Parassitologia animale dei vegetali
 Patologia apicola
 Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
 Tecniche di lotta antiparassitaria
 Tecniche di lotta biologica
 Zoologia agraria
 Zoologia agraria generale
 Zoologia agraria speciale
 Zoologia forestale
 Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
 Zoologia generale agraria (semestrale)

Area n. 8 - Fisica:

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - Idraulica agraria:

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idrauliche-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - Industrie agrarie:

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcoliche

Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque
Tecnologia dei cereali e derivati

Area n. 11 - Lingue:

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 - Matematica:

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - Meccanica agraria:

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettificazione agricola
Ergotecnica e conservazione del suolo
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni meccaniche e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanica agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali

Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura

Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - *Microbiologia agraria:*

Biotechnologia degli organismi fotosintetici
Biotechnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ingegneria genetica degli organismi di interesse agrario
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - *Miglioramento genetico delle piante agrarie:*

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - *Orticoltura e floricoltura:*

Coltivazioni delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini

Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e forestali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali

Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - *Patologia vegetale:*

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante

Tossine e micotossine di parassiti vegetali

Virologia vegetale

Virologia vegetale molecolare

Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 - *Pedologia*:

Climatologia e geopedologia

Difesa e conservazione del suolo

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli

Geologia applicata

Geopedologia

Mineralogia del suolo

Pedologia

Pedologia forestale

Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 - *Produzione animale*:

Acquicoltura

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio

Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici

Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici

Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale

Avicoltura

Citogenetica zootecnica

Conigliocultura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio

Demografia zootecnica

Ecologia zootecnica

Etnologia ed etnografia zootecnica

Etologia degli animali in produzione zootecnica

Fisiologia degli animali in produzione zootecnica

Fisiologia e tecnica della riproduzione animale

Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica

Igiene degli allevamenti e profilassi

Immunogenetica zootecnica

Ingegneria zootecnica

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica

Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica

Nutrizione e alimentazione animale

Tecnica mangimistica

Tecnologia delle produzioni bovine

Tecnologia delle produzioni equine

Tecnologia delle produzioni ovine e caprine

Tecnologia delle produzioni suine

Valutazioni morfofunzionali degli animali in produzione zootecnica

Zoocolture

Zootecnica

Zootecnica generale e miglioramento genetico

Zootecnica montana

Zootecnica speciale I

Zootecnica speciale II

Zootecnica tropicale e sub-tropicale.

Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

Art. 31. — I corsi cattedratici sono completati da dimostrazioni pratiche ed esercitazioni da tenersi nei laboratori della facoltà, nei campi sperimentali a questi annessi e nelle aziende collegate.

Art. 32. — Oltre alle esercitazioni di cui all'articolo precedente, sono obbligatori, per le materie di applicazione, sopralluoghi in aziende agrarie e, quando se ne ravvisi l'opportunità, escursioni e viaggi d'istruzione.

Art. 33. — Ai fini dell'ammissione all'esame di laurea è fatto inoltre obbligo a coloro che stiano seguendo le materie di applicazione di effettuare un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da tre a sei mesi presso aziende riconosciute dalla facoltà con le quali sarà stesa un'apposita convenzione ed il cui elenco sarà indicato nel manifesto annuale degli studi.

Tale tirocinio sarà disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta della facoltà.

Art. 34. — Il preside della facoltà, d'accordo con il rettore, prende le opportune disposizioni affinché i sopralluoghi ed il soggiorno nelle sopraindicate aziende abbiano ad effettuarsi compatibilmente con l'ordinamento delle aziende, nelle più favorevole condizioni con minore aggravio possibile per gli studenti.

Art. 35. — Sull'iscrizione di studenti provenienti da altre facoltà universitarie, o da corsi di laurea in altre discipline, delibera di volta in volta il consiglio di facoltà.

In ogni caso gli studenti o i laureati di cui al comma precedente non possono essere iscritti al 3° anno di corso qualora non abbiano durante il precedente corso di studi preso iscrizione e superato gli esami in tutti gli insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi della laurea in scienze agrarie.

Art. 36. — Gli studenti debbono pagare contributi di laboratorio, il cui ammontare per ciascun anno di corso è fissato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà.

Art. 37. — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali ed equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato

una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali, scelta dal candidato sugli insegnamenti tenuti nel corso per la laurea in scienze agrarie.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale della dissertazione scritta originale di cui sopra.

Superato l'esame di laurea, lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1990
Registro n. 13 Università, foglio n. 326

91A2610

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Nicotera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) non è riuscito a provvedere alla elezione del sindaco e della giunta, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Arcangelo Cerminara è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 21 febbraio 1991.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 1° e 22 marzo, 4, 9, 13, 19 e 22 aprile 1991 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso disponendone, nel contempo, la sospensione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Nicotera (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Arcangelo Cerminara.

Roma, 24 maggio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A2635

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Sannicola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sannicola (Lecce), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, neglignendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante:

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sannicola (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Nicola Prete è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sannicola (Lecce) — al quale la legge assegna venti membri — si è determinata da molto tempo una grave situazione di crisi sfociata nelle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta in data 11 febbraio 1991, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 14 marzo e 10 aprile 1991 — quest'ultima dietro espresso invito da parte del prefetto — risultavano infruttuose ai fini della costituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso disponendone, nel contempo, la sospensione.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sannicola (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Nicola Prete.

Roma, 24 maggio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A2636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
27 maggio 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelbaldo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel consiglio comunale di Castelbaldo (Padova), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera b), n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Padova n. 951/Gab. del 23 aprile 1991 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelbaldo (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Maria Antonietta Dionisi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1991

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castelbaldo (Padova) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, delle quali il consiglio stesso ha preso atto con deliberazione n. 17 del 28 marzo 1991.

Il prefetto di Padova, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera b) n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelbaldo (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Maria Antonietta Dionisi.

Roma, 24 maggio 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A2637

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 gennaio 1991, n. 179.

Regolamento recante le modalità di svolgimento del concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina alla qualifica di vice ispettore, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame nonché le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia;

Visto l'art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, così come modificato dall'art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, il quale prevede, relativamente al concorso interno, per titoli ed esami, di cui alla lettera b) dello stesso art. 27, che le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto testè richiamato;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 novembre 1990;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il concorso interno, per titoli di servizio ed esami, per la nomina alla qualifica di vice ispettore è indetto con decreto ministeriale.

2. Il bando di concorso di cui al comma 1 deve indicare:

a) il numero dei posti messi a concorso;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

c) le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e della eventuale documentazione;

d) i titoli di servizio ammessi a valutazione e i punteggi massimi attribuibili a ciascuna categoria di titoli;

e) le materie d'esame;

f) il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta e nel colloquio;

g) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 2.

1. I candidati debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 27, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, così come modificato dall'art. 42 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, alla data del bando che indice il concorso.

2. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato dal Ministro dell'interno.

Art. 3.

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera e dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

2. Gli aspiranti devono indicare nella domanda i titoli di servizio di cui al successivo art. 4, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

3. Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le domande e i titoli prodotti dagli interessati.

4. Il diario della prova scritta con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la stessa si svolgerà, sarà inserito nel bando di concorso ovvero in apposita comunicazione pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno. In tal caso il bando di concorso indicherà il numero e la data del Bollettino ufficiale nel quale sarà pubblicata la comunicazione.

5. L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta, è comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

6. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta o il colloquio è escluso dal concorso.

Art. 4.

1. Per la composizione della commissione esaminatrice del concorso di cui all'art. 1 del presente regolamento si applicano le disposizioni dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti i concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato.

Art. 5.

1. Gli esami del concorso di cui al presente decreto consistono in una prova scritta ed un colloquio.

2. La prova scritta verte sui seguenti argomenti:

1) elementi di diritto penale;
2) elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

3. Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.

4. Le votazioni della prova scritta e del colloquio sono espresse in cinquantesimali.

5. Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova scritta la votazione di almeno trentasei cinquantesimali.

6. Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno trentasei cinquantesimali.

Art. 6.

1. Le categorie di titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore . . .	fino a punti 16
b) qualità delle mansioni svolte con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio	» » 12
c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dall'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale	» » 6
d) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato, con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione frequentati e superati	» » 4
e) speciali riconoscimenti	» » 6
f) anzianità complessiva di servizio	» » 6

La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei candidati che abbiano superato le prove d'esame.

Art. 7.

1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta, nella votazione ottenuta nel colloquio e del punteggio conseguito per i titoli.

2. A parità di punteggio, ha la precedenza il candidato con la qualifica più elevata e, a parità di qualifica, colui che precede in ruolo.

3. Con decreto del Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 8.

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il capo della Polizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 14 gennaio 1991

Il Ministro: SCOTTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1991
Registro n. 23 Interno, foglio n. 1

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo vigente dell'art. 27, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 335/1982 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), come sostituito dall'art. 42 della legge n. 668/1986, è il seguente:

«La nomina alla qualifica di vice ispettore si consegue:

a) (Omissis);

b) mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, nel limite del 30 per cento della dotazione organica della qualifica stessa, riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio di dieci anni nel ruolo dei sovrintendenti, ovvero di cinque anni nello stesso ruolo se in possesso del titolo di studio di cui all'art. 52 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che non abbia riportato nell'ultimo biennio la deplorazione o sanzione disciplinare più grave».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo della lettera b) del primo comma dell'art. 27 del D.P.R. n. 335/1982 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale è stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.P.R. 24 agosto 1990, n. 272, è il seguente:

«Art. 7 (*Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza*). — La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri quattro membri, uno dei quali docente in università degli studi in una o più delle materie su cui vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere di prefettura*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a prefetto o a dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza o da altri quattro membri, uno dei quali professore di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in una o più delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato è composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica *non inferiore a dirigente superiore* e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro dell'interno.

Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.

Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione o delle sottocommissioni, può essere prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede con ordinanza del direttore centrale del personale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino più regioni, possono essere costituite una o più commissioni esaminatrici.

I componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente comma sono scelti tra i funzionari della Polizia di Stato e dell'Amministrazione civile dell'interno che rivestono le qualifiche richieste per i componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi su base nazionale.

La commissione esaminatrice per l'esame finale di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 341, presieduta alternativamente dai presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università statali di Roma o da un docente universitario da loro delegato, è composta da due docenti presso l'Istituto superiore di polizia di materie universitarie e professionali e da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente, o equiparata.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a *vice consigliere di prefettura*, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Detta commissione esaminatrice è nominata annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'interno».

Nota all'art. 8:

— Per il D.P.R. n. 903/1983 si veda in nota all'art. 4.

91G0222

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 18 aprile 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Antonio Bruno, on. Giuseppe Fassino, on. Clemente Mastella e on. Delio Meoli.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1991, con il quale l'on. prof. Virginio Rognoni, deputato al Parlamento, è stato nominato Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1991 con il quale l'on. Antonio Bruno, deputato al Parlamento, l'on. dott. Giuseppe Fassino, senatore della Repubblica, l'on. dott. Mario Clemente Mastella, deputato al Parlamento e l'on. Delio Meoli, senatore della Repubblica, sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

All'on. Antonio Bruno, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali e della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili di importo non eccedente i 15 miliardi, della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei servizi generali di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che in tutti i casi predetti vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette direzioni generali quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superi le L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali, della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili, della Direzione generale di commissariato e della Direzione generale dei servizi generali quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi L. 30.000.000;

decreti e determinazioni ministeriali di competenza della Direzione generale di commissariato riguardanti la composizione del corredo e la tariffa dei prezzi degli effetti di vestiario;

decreti di collocamento in aspettativa per motivi privati e provvedimenti relativi all'avanzamento dei sottufficiali, provvedimenti di destinazione di sottufficiali e militari di truppa alle dipendenze del Ministero degli affari esteri per prestare servizio presso le rappresentanze italiane all'estero;

decreti interministeriali approvativi della rispondenza tra le categorie del personale militare e civile avente diritto all'indennità di rischio e le attività da esse prestate comportanti rischio;

decreti di collocamento a disposizione del Ministero degli affari esteri di sottufficiali da utilizzare per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo;

atti di diffida ai sensi dell'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37;

riduzione del servizio alle armi ai militari con obblighi di leva già allievi delle Accademie militari;

decreti di conferimento delle promozioni al grado superiore, a titolo onorifico degli ex combattenti che hanno partecipato alla guerra di liberazione e al secondo conflitto mondiale;

provvedimenti relativi alla costituzione e soppressione dei magazzini.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare, il comitato previsto dall'art. 15 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, relativa al passaggio al Ministero dei trasporti della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

All'on. dott. Giuseppe Fassino, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza della Direzione generale predetta, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superi L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relative ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale dei lavori del demanio e dei materiali del genio, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi L. 30.000.000;

decreti di approvazione di atti di transazione di competenza della Direzione generale del contenzioso di importo non eccedente le L. 300.000.000, decreti di annullamento di crediti inesigibili di importo non superiore a L. 30.000.000;

decreti, determinazioni e direttive ministeriali e interministeriali in attuazione della legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare, per quanto di competenza del Ministero della difesa;

provvedimenti concernenti i cappellani militari;

decreti di approvazione e risoluzione di contratti ed autorizzazione ad eseguire spese in economia di competenza del Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra di importo non eccedente la competenza del commissariato generale suddetto ma non superiore a L. 150.000.000;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza del predetto Commissariato generale quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;

provvedimenti concernenti l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta;

provvedimenti relativi alle scuole ed istituti scolastici-addestrativi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, alla Scuola militare «Nunziatella» ed al Collegio navale «Morosini»;

conferimento degli incarichi di insegnamento in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, e del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.

L'on. Fassino è altresì incaricato di:

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche concernenti la giustizia militare, al fine di proporre al Ministro adeguate ipotesi di soluzione dei relativi problemi;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alla protezione e alla difesa civile;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative sulle problematiche connesse all'organizzazione, metodi ed informatica;

assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alla ricerca e sviluppo e di quelle relative all'acquisizione e all'uso di alloggi per il personale della Difesa.

Al Sottosegretario stesso è delegata la firma dei provvedimenti di annullamento di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di ferite, lesioni o infermità e dei provvedimenti in materia di equo indennizzo.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il comitato per la casa di cui all'art. 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497.

Art. 3.

All'on. Mario Clemente Mastella, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

decreti di approvazione e risoluzione dei contratti ed autorizzazioni ad eseguire spese in economia di competenza della Direzione generale delle armi, delle

munizioni e degli armamenti terrestri e della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, di importo non eccedente i 15 miliardi, e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato, ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette direzioni generali e del comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000;

decreti di non applicazione di penalità relativi ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore, di competenza della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri, della Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo per la difesa aerea e per le telecomunicazioni, e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare, non superi L. 30.000.000;

provvedimenti concernenti la Croce rossa italiana;

atti e provvedimenti concernenti il personale civile inquadrato nelle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, relativi alla sospensione dal servizio e dalla qualifica, alla decadenza, alla dispensa, alla destituzione, alla riabilitazione, al passaggio all'impiego civile dei sottufficiali ai sensi dell'art. 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'assunzione e collocamento in ruolo ai sensi dell'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 98, all'applicazione dei benefici di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 214, ed all'assunzione, collocamento in ruolo e definizione del trattamento economico ai sensi dell'art. 33 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

L'on. Mastella è incaricato di seguire le problematiche relative alla rappresentanza militare, nonché di assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche connesse alle esercitazioni e allo sport militari, firmando gli atti e provvedimenti inerenti a tali materie.

All'on. Mastella è delegata la firma delle decisioni sui ricorsi avverso i provvedimenti dell'autorità militare di diniego della qualità di combattente nel caso previsto dalla lettera a) dell'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

L'on. Mastella è altresì incaricato di seguire i problemi concernenti i circoli, le mense e i C.R.D.D.

Lo stesso Sottosegretario è inoltre delegato a presiedere il Comitato previsto dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372, sull'ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito, e il consiglio di amministrazione del Ministero della difesa.

Art. 4.

All'on. Delio Meoli, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma dei seguenti atti e provvedimenti:

provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle provvidenze per il personale;

provvedimenti ministeriali relativi alle materie di competenza della Direzione generale delle pensioni;

decreti di approvazione e risoluzione di contratti ed autorizzazioni ad effettuare spese in economia di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali di importo non eccedente i 15 miliardi e della Direzione generale della sanità militare, di importo non eccedente i 6 miliardi, sempre che in entrambi i casi vi sia stato, qualora prescritto, il parere favorevole del Consiglio di Stato ovvero ci si uniformi alle osservazioni da questo formulate;

decreti di approvazione di atti di riconoscimento di debito di competenza delle predette Direzioni generali, quando il debito riconosciuto è di importo non inferiore a L. 4.800.000 e non superiore a L. 30.000.000; decreti di non applicazione di penalità relativi ai contratti da lui approvati;

decreti di annullamento dei crediti inesigibili e decreti di scarico di materiali o di denaro per perdite, deterioramento o diminuzione, per causa di forza maggiore di competenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali e della Direzione generale della sanità militare, quando l'importo dei materiali o della somma da scaricare non superi le L. 30.000.000;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore del funzionario delegato dell'ufficio amministrazioni speciali di Roma, sui capitoli 3001 e 3003 del bilancio della Difesa, nonché di operare rimborsi, alle rappresentanze diplomatiche, di spese per visite medico-fiscali di connazionali all'estero;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli enti sanitari dell'Esercito, Marina ed Aeronautica, per rimborso di spese sostenute dal personale militare autorizzato a fruire di cure idropiniche ed inalatorie con le modalità prescritte dall'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 1965;

autorizzazione a disporre aperture di credito a favore di vari funzionari delegati, sul capitolo 3003 del bilancio della Difesa, per pagamento di compensi agli ufficiali medici per visite medico-fiscali a carico di privati;

decreti e determinazioni ministeriali relativi alle rette ospedaliere e alle cure ambulatoriali, alle tariffe dei medicinali e degli oggetti di medicazione e alla cessione di tali materiali e oggetti al personale e agli enti statali; atti relativi all'igiene e all'alimentazione del soldato;

autorizzazione al personale militare e civile ed agli operai in servizio presso l'amministrazione centrale ad effettuare missioni nel territorio dello Stato di durata eccedente i dieci giorni, riservata al Ministro l'autorizzazione per gli ufficiali incaricati delle funzioni di direttore centrale o di direttore generale, per gli altri ufficiali di grado superiore a generale di brigata e corrispondenti e per i dirigenti generali, salvo il disposto del successivo art. 5 e fatta eccezione per le missioni di durata non superiore ai dieci giorni dei direttori centrali, dei direttori generali e degli ufficiali generali anzidetti, per le quali provvedono essi direttamente;

provvedimenti di sospensione facoltativa dall'impiego o dalle funzioni del grado e di collocamento in aspettativa per motivi privati, di proroga e di richiamo in servizio da tale aspettativa degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello o capitano di fregata incluso;

determinazioni ministeriali relative all'avanzamento dei predetti ufficiali, riservata al Ministro l'approvazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito; decreti e determinazioni ministeriali concernenti il trattamento economico degli ufficiali generali e ammiragli e dei colonnelli e capitani di vascello;

decreti di trasferimento da una ad altra categoria del congedo e di trasferimento in congedo assoluto dalle categorie del congedo degli ufficiali generali e ammiragli e dei colonnelli e capitani di vascello;

atti e provvedimenti relativi al collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, ai sensi dell'art. 21 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e richiamo dalla stessa, nonché atti e provvedimenti relativi al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi della legge 10 dicembre 1973, n. 804, degli ufficiali di qualunque grado;

decreti di cessazione a domanda dal servizio degli ufficiali di complemento o comunque trattenuti, riservata al Ministro la facoltà di ritardare l'accoglimento della domanda per giustificati motivi, come previsto dall'articolo 37, quarto comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574;

assenso per iscritto alla comunicazione, rilascio di copie e pubblicazione di pareri del Consiglio di Stato.

L'on. Meoli è altresì incaricato di seguire e coordinare le incombenze del Ministero della difesa derivanti dall'applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 861, sul rifornimento idrico delle isole minori nonché di assumere, seguire e coordinare tutte le iniziative per l'approfondimento delle problematiche di interesse militare connesse al fenomeno della droga e di quelle relative alla sanità militare.

Allo stesso Sottosegretario è delegata la firma dei provvedimenti in materia di cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo nei confronti degli ufficiali di cui all'art. 75, secondo comma, del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545.

L'on. Meoli è delegato a presiedere il comitato previsto dall'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, sulla costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare.

Art. 5.

Ciascuno dei quattro Sottosegretari di Stato è delegato ad autorizzare missioni di durata eccedente i dieci giorni nel territorio dello Stato al personale della rispettiva segreteria particolare.

La delega ad autorizzare le missioni previste dall'art. 5 non riguarda il personale del Gabinetto.

Art. 6.

Ai fini delle deleghe di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ai pareri del Consiglio di Stato s'intendono equiparati gli analoghi pareri dei comitati previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi navali della Marina militare; 16 febbraio 1977, n. 38, concernente ammodernamento dei mezzi dell'Aeronautica militare e 16 giugno 1977, n. 372, concernente ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 18 aprile 1991

Il Ministro: ROGNONI.

*Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1991
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 321*

91A2627

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1991.

Aggiornamento del limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese ai fini dell'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce che ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese in cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e assistenza sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato; e l'art. 6, comma 1, della legge 3 novembre 1987, n. 452, che stabilisce che nel computo dell'esposizione debitoria di cui sopra sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale;

Considerato che il richiamato art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, prevede che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflatore degli investimenti lordi ripartato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1990 con il quale il suddetto limite è fissato — a far data dal 1° maggio 1990 — in lire 61.264 milioni;

Accertato che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1990 risulta che il deflatore degli investimenti lordi è del 6,5%;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal primo maggio 1991, a lire 65.246 milioni.

Roma, 30 aprile 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2631

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 maggio 1991.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 maggio 1899, n. 2792, registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 1899, registro n. 207 Lavori pubblici, foglio n. 262, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1899, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila;

Visto il regio decreto 25 settembre 1910, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 1910, con il quale il Lago di Scanno è stato radiato dall'elenco principale delle acque pubbliche sopra menzionato;

Visto il regio decreto 10 marzo 1932, n. 4893, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 1932, registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1932, con il quale sono stati approvati il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in argomento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 5822, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1962, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 17, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 31 marzo 1962, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1973, n. 25, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1973, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 300, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 3 agosto 1973, con il quale è stato approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo - L'Aquila, schema che sostituisce l'altro, la cui istruttoria disposta con decreto ministeriale 27 novembre 1978, non ha avuto regolare corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per l'Abruzzo, designato per la provincia di L'Aquila, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 20 maggio 1991

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

N.	Denominazione	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso	Annotazioni
1	Acqua rinvenuta nella galleria autostradale del «Gran Sasso» dalla società S.A.R.A.	Torrente Raiale	L'Aquila	Tutta la portata	—
2	Sorgente Fonte del Re	Fosso S. Iorio	Castel di Sangro	Tutta la portata	—
3	Sorgente Fonte S. Iorio	Fosso S. Iorio	Castel di Sangro	Tutta la portata	—
4	Sorgente Fonte Maiure.	Fosso Zappanotte	Castel di Sangro	Tutta la portata	—
5	Sorgente Suriente	Fosso dell'Inferno	Castel di Sangro	Tutta la portata	—
6	Sorgente Lami	Fosso Rasine	Pescocostanzo	Tutta la portata	—
7	Sorgente Castagna	Rio Gamberale	Rocca di Mezzo	Tutta la portata	—
8	Sorgente Rimirella	Fosso d. Scettrò	Rocca di Mezzo	Tutta la portata	—
9	Sorgente Sterparo	Fosso d. Scettrò	Rocca di Mezzo	Tutta la portata	—
10	Sorgente Caporitorto	Rio Caporitorto	Rocca di Mezzo	Tutta la portata	—
11	Sorgente Fonte degli Innamorati	Rio di Cavotto	Rocca di Mezzo	Tutta la portata	—
12	Sorgente Jungara	Rio di Cavotto	Rocca di Mezzo	Tutta la portata	—
13	Sorgente Spunga	Torrente La Foce	Ocre	Tutta la portata	—
14	Sorgente Rio Pago	Rio S. Potito	Ovindoli	Tutta la portata	—
15	Sorgente Capodacqua	Vallone della Foce	Ateleta	Tutta la portata	—
16	Acqua rinvenuta nel pozzo denominato P1 dalla società Italtel S.p.a.	Fiume Aterno	L'Aquila	Tutta la portata	—
17	Id. c.s. nel pozzo P2	Fiume Aterno	L'Aquila	Tutta la portata	—
18	Id. c.s. nel pozzo P3	Fiume Aterno	L'Aquila	Tutta la portata	—
19	Id. c.s. nel pozzo den. A	Fiume Aterno	L'Aquila	Tutta la portata	—
20	Acqua rinvenuta nel pozzo dalla società Immobiliare Persichetti	Vallone di Cioci (Aventino)	Campo di Giove	Tutta la portata	—
21	Lago di Vetoio	Fiume Vetoio	L'Aquila	Tutta la portata	—
22	Acqua rinvenuta nel pozzo dalla soc. Opti.Me.S.	Torrente Raio	L'Aquila	Tutta la portata	—

N.B. — Nella seconda colonna l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, il Ministro dei lavori pubblici
PRANDINI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 maggio 1991.

Autorizzazione alla Stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Viste le istanze presentate in data 29 marzo 1990 (e successiva integrazione del 17 maggio 1990) dalla Stazione sperimentale per i combustibili di S. Donato Milanese (Milano), codice fiscale 008800300157, con sede e laboratori a S. Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 riguarda esclusivamente l'idoneità del laboratorio all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;

Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 18 maggio 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

La Stazione sperimentale per i combustibili, codice fiscale 008800300157, con sede e laboratori a S. Donato Milanese (Milano), viale Alcide De Gasperi, 3, è autorizzata ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove contenute nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

- analisi elementare;
- caratterizzazioni spettrali (UV, IR, NMR);
- punto di fusione-intervallo di fusione;
- densità relativa;
- tensione di vapore;
- tensione superficiale;
- autoinfiammabilità;
- esplosività;
- proprietà comburenti.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ad eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del laboratorio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 17 maggio 1991

p. Il Ministro: MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il D.P.R. n. 927/1981 concernente: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982.

Nota all'art. 1:

— Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: «Applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986.

91A2630

DECRETO 17 maggio 1991.

Autorizzazione al laboratorio A.S.A. di Treviso ad eseguire analisi in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 927 del 24 novembre 1981 ed in particolare l'art. 6, ultimo comma;

Viste le istanze presentate in data 2 settembre 1988 (e successive integrazioni del 16 maggio 1990 e 8 agosto 1990) dallo studio laboratorio A.S.A. di Treviso, codice fiscale 01956450264, con sede e laboratori a Treviso, via Paganini, 12, intese ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981;

Ritenuto che l'autorizzazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 riguarda esclusivamente l'idoneità del laboratorio all'ap-

plicazione delle buone pratiche di laboratorio nell'effettuazione dei saggi previsti dagli allegati I e II del citato decreto del Presidente della Repubblica e non interferisce con l'applicazione di altre normative esistenti;

Visti gli esiti dell'ispezione condotta in data 10 aprile 1990;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica già menzionato;

Decreta:

Art. 1.

Lo studio laboratorio A.S.A., codice fiscale 01956450264, con sede e laboratori a Treviso, via Paganini, 12, è autorizzato ad eseguire in conformità ai principi di buone pratiche di laboratorio le prove contenute nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981 già citato nelle premesse, in appresso specificate:

- analisi elementare (N, P, S, alogeni, metalli);
- caratterizzazioni spettrali (UV);
- punto di fusione-intervallo di fusione;
- punto di ebollizione-intervallo di ebollizione;
- densità relativa;
- tensione di vapore;
- solubilità in acqua;
- punto di infiammabilità.

Il Ministero della sanità potrà provvedere ed eseguire altresì controlli e verifiche degli studi effettuati secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 26 giugno 1986.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 si riferisce esclusivamente all'applicazione da parte del laboratorio di che trattasi dei principi di buone pratiche di laboratorio nei saggi citati, restando pertanto di applicazione per tutti i rimanenti aspetti la normativa vigente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 maggio 1991

p. Il Ministro: MARINUCCI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il D.P.R. n. 927/1981 concernente: «Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 79/831 del 18 settembre 1979, recante la sesta modifica della direttiva n. 67/548/CEE, relativa alla classificazione, imballaggio ed alla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi» è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 20 febbraio 1982.

Nota all'art. 1:

— Il D.M. 26 giugno 1986 concernente: «Applicazione dei principi di buone pratiche di laboratorio sulle sostanze chimiche e criteri per il rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 927/1981, art. 6» è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 1986.

91A2629

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 maggio 1991.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° giugno 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 406, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1991, a norma della citata legge n. 468/1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri propepti delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 4.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° giugno 1991, al prezzo fisso di lire 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1991, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo, e nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto a), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto b).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

- a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;
- b) dall'imposta sulle successioni;
- c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere b) e c).

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1991 e l'ultima il 1° giugno 1998.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1998 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su lire 3,4%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60 di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale in data 29 marzo 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 31 maggio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 4 giugno 1991, con versamento di dietimi di interesse di tre giorni.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 4 giugno 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del Magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1991».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo fisso di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e, o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1991».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1991-1998» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1991».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
 taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
 taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
 taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
 taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
 taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
 taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
 taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
 taglio da lire 50 milioni: in celeste;
 taglio da lire 100 milioni: in verde;
 taglio da lire 500 milioni: in rosa;
 taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
 taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1991 valutati in L. 270.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1991
 Registro n. 18 Tesoro, foglio n. 323

91A2628

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 giugno 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Romeo Ricciuti, on. Alessandro Ghinami e on. Maurizio Noci.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni, concernente l'attribuzione ai Sottosegretari di Stato di funzioni loro delegate dal Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche con ordine autonomo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 aprile 1991 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste l'on. Maurizio Noci, l'on. Romeo Ricciuti e l'on. Alessandro Ghinami;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai predetti Sottosegretari alcune attribuzioni in base alla normativa sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'art. 4 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Maurizio Noci sono delegati gli affari relativi alle sottoelencate materie rientranti nella competenza della Direzione generale della produzione agricola, della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, del Corpo forestale dello Stato, della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli:

a) le produzioni agrumicole, la produzione vinicola, dell'alcool e dei prodotti alcolici e la produzione delle nocciole; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica di tali prodotti; disciplina del materiale di moltiplicazione e tenuta dei registri di varietà; norme di qualità; denominazione tipica di origine della produzione vinicola;

b) la produzione zootecnica; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica dei prodotti zootecnici; disciplina e vigilanza sulla tutela dei libri genealogici, sulla riproduzione animale nonché sull'importazione ed esportazione di bestiame;

c) i cereali e loro derivati, il riso e le leguminose da foraggio; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica di tali prodotti; orientamenti produttivi nel settore cerealicolo; disciplina in materia di sementi e di tenuta dei registri di varietà;

d) la ricerca e sperimentazione agraria, per quanto di competenza della Direzione generale della produzione agricola, relativamente alle produzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), nonché la divulgazione agricola e l'attività promozionale all'interno e all'estero relativamente alle stesse produzioni;

e) la caccia ed i regolamenti di polizia rurale; la pesca nelle acque interne, l'acquacoltura;

f) l'economia montana, le foreste e la difesa del suolo, anche per quanto attiene ai rapporti di collaborazione col Ministero dell'ambiente; il Corpo forestale dello Stato;

g) le direttive ed i regolamenti comunitari in materia strutturale facenti capo alla sezione orientamento del Feoga attualmente amministrati dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.

Art. 2.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'art. 4 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Romeo Ricciuti sono delegati gli affari relativi alle sottoelencate materie rientranti nella competenza della Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, della Direzione generale della produzione agricola, esclusi quelli relativi alle materie di cui all'art. 1 attribuite al Sottosegretario di Stato on. Maurizio Noci:

a) le produzioni orto-floro-frutticole; adempimenti relativi alla gestione del mercato e alla tutela economica di tali prodotti; disciplina del materiale di moltiplicazione e tenuta dei registri di varietà; norme di qualità; controlli fitopatologici;

b) il settore bieticolo-saccarifero e le produzioni tabacchicole; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica e della produzione saccarifera e del tabacco;

c) la produzione olivicola, delle materie grasse di origine vegetale, delle fibre tessili e delle colture industriali; adempimenti relativi alla gestione del mercato ed alla tutela economica dei prodotti anzidetti;

d) la ricerca e sperimentazione agraria, la divulgazione agricola e l'attività promozionale all'interno e all'estero relativamente alle produzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) l'informazione socio-economica in agricoltura e nel settore forestale.

Sono altresì delegati al Sottosegretario di Stato on. Romeo Ricciuti gli atti relativi alla disciplina del credito agrario ed all'amministrazione dei fondi di rotazione, quelli concernenti la cooperazione agricola e di rilevanza nazionale, le associazioni dei produttori agricoli e le loro unioni nazionali; gli interventi statali per l'attuazione delle misure socio-strutturali derivanti dalla politica agricola comune; gli adempimenti relativi al Fondo di solidarietà nazionale; gli interventi statali in materia di impianti di valorizzazione di prodotti agricoli e quelli concernenti la bonifica, l'irrigazione e la difesa idraulica; la trattazione degli affari riguardanti gli enti di sviluppo e la ripartizione di fondi statali a favore di tali enti.

Il Sottosegretario di Stato on. Romeo Ricciuti è nominato vice-presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, esercita le attribuzioni di

presidente dell'AIMA in caso di assenza o di impedimento del Ministro ed ha la delega per la trattazione, la firma e l'assunzione di impegni sul bilancio dell'AIMA entro i limiti stabiliti nel successivo art. 5.

Il Sottosegretario di Stato on. Romeo Ricciuti è, altresì, incaricato di intrattenere i rapporti con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Art. 3.

Fatta eccezione per gli atti ed i provvedimenti indicati nell'art. 4 del presente decreto, al Sottosegretario di Stato on. Alessandro Ghinami sono delegati gli affari relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi nonché quelli relativi alle sottoelencate materie rientranti nella competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale:

a) le attività della Direzione generale degli affari generali e del personale;

b) la vigilanza sugli istituti di ricerca e sperimentazione agraria di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale;

c) l'Ispettorato centrale repressione frodi;

d) i rapporti con le regioni, con particolare riferimento ai compiti della commissione di settore di cui all'art. 2, comma 4, della legge 8 novembre 1986, n. 752.

Art. 4.

Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro gli atti di particolare rilevanza politica, amministrativa ed economica, le istruzioni di servizio relative a questioni di massima, gli atti ed i provvedimenti che importano direttive di ordine generale, le circolari ed istruzioni agli enti controllati.

In particolare, sono riservati alla firma esclusiva del Ministro:

1) gli atti normativi;

2) gli atti comportanti modifiche nelle attribuzioni delle direzioni generali;

3) gli atti che devono essere sottoposti alle decisioni del Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CICS, del CIP, del Comitato per il credito e il risparmio, delle Commissioni interregionali;

4) gli atti relativi ai rapporti con la CEE, con la NATO, con gli altri organismi internazionali e sovranazionali;

5) i provvedimenti interministeriali;

6) i provvedimenti ministeriali con i quali si esprime o si nega il concerto, esclusi quelli che hanno per oggetto materia istituzionalmente di competenza dei dirigenti, per i quali non sia stata esercitata la facoltà di riserva o di avocazione;

7) il Piano agricolo nazionale e il Piano forestale nazionale;

8) gli atti relativi alla redazione e realizzazione di programmi di attività e di determinazione di criteri di intervento nonché la ripartizione dei mezzi finanziari per dare concreta attuazione all'attività diretta ed indiretta del Ministero;

9) gli atti di determinazione sulle richieste di intervento;

10) la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica;

11) gli atti relativi all'esercizio delle attribuzioni demandate al Ministro dell'art. 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ogni qualvolta lo riterrà opportuno (equo canone nell'affitto dei fondi rustici);

12) gli atti relativi alla vigilanza sull'UNIRE e sugli altri enti ippici;

13) i provvedimenti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo, spettanti al Ministero, negli enti ed istituti sottoposti alla vigilanza del Ministero stesso nonché gli atti di controllo su detti enti ed istituti;

14) i provvedimenti relativi alla nomina all'impiego, alle promozioni, ai trasferimenti di sede, all'irrogazione delle sanzioni disciplinari superiori alla riduzione dello stipendio, ai provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa, alla preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici ed all'attribuzione delle altre funzioni dirigenziali;

15) le assunzioni di personale a qualsiasi titolo ed eventuale autorizzazione agli enti vigilati in materia di personale;

16) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o di comitati;

17) gli atti relativi a designazioni di rappresentanti in seno ad enti, comitati o commissioni, compresi i collegi arbitrali e le commissioni di collaudo;

18) i provvedimenti conseguenti alle ispezioni ed alle inchieste;

19) le autorizzazioni di missioni all'estero;

20) gli atti di annullamento per motivi di illegittimità e quelli di revoca o di riforma, per motivi di merito, degli atti emanati da dirigenti;

21) gli atti ministeriali in ogni altra materia non delegata ai Sottosegretari e non attribuita alla specifica competenza dei dirigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Fuori dei casi considerati nel presente articolo, è fatta salva la facoltà del Ministro, previa informazione del Sottosegretario delegato, di adottare direttamente atti specifici nelle materie delegate ove ravvisi la necessità di coordinamento e di indirizzo o l'esigenza di tutela dell'interesse generale dell'amministrazione.

Art. 5.

Ai Sottosegretari di Stato on. Maurizio Noci, on. Romeo Ricciuti ed on. Alessandro Ghinami sono attribuite la trattazione degli affari e la firma degli atti

nelle materie ad essi delegate che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e delle altre norme vigenti in materia, non sono attribuite alla specifica competenza dei dirigenti.

I Sottosegretari di Stato sono autorizzati ad assumere impegni sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e relativi appendici e annessi e ad approvare contratti, fino alla somma limite di lire 300 milioni, nelle materie a loro delegate, fatti salvi le riserve di cui all'art. 3 del presente decreto e il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai Sottosegretari di Stato on. Maurizio Noci, on. Romeo Ricciuti ed on. Alessandro Ghinami è altresì conferita la delega per le spese di rappresentanza derivanti da esigenze connesse all'espletamento dell'incarico da essi rivestito, entro il limite massimo di spesa per ciascuno di essi stabilito dal Ministro.

Art. 6.

In caso di assenza o di impedimento di uno dei Sottosegretari di Stato, a quello presente in sede è delegata indifferentemente la firma degli atti di competenza del Sottosegretario assente.

Art. 7.

I Sottosegretari di Stato sono incaricati di seguire i lavori parlamentari, riferendone al Ministro, sia nelle assemblee che nelle commissioni, per le materie attinenti alle competenze ad essi delegate e per le altre che il Ministro loro deferisca di volta in volta.

Il Sottosegretario di Stato on. Noci è incaricato di rappresentare, in caso di impedimento del Ministro, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle sedi comunitarie e di partecipare alle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura della CEE, salva la facoltà del Ministro di incaricare gli altri sottosegretari in singoli casi.

Con appositi provvedimenti si procederà, di volta in volta, a delegare ai Sottosegretari di Stato la presidenza delle commissioni e dei comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero.

Art. 8.

Gli atti delegati ai Sottosegretari di Stato debbono essere trasmessi dalle direzioni generali e dagli uffici competenti al Gabinetto del Ministro, che ne curerà l'inoltro ai Sottosegretari di Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 giugno 1991

Il Ministro: GORIA

*Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1991
Registro n. 13 Agricoltura, foglio n. 271*

91A2638

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 110

Corso dei cambi del 7 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1304,650	1304,650	1304,400	1304,650	1304,650	1304,650	1304,110	1304,650	1304,650	—
E.C.U.	1526,750	1526,750	1527,700	1526,750	1526,750	1526,750	1526,790	1526,750	1526,750	—
Marco tedesco	742,500	742,500	742,500	742,500	742,500	742,500	742,520	742,500	742,500	—
Franco francese	219,050	219,050	219,400	219,050	219,050	219,050	219,110	219,050	219,050	—
Lira sterlina	2193,700	2193,700	2194 —	2193,700	2193,700	2193,700	2193,800	2193,700	2193,700	—
Fiorino olandese	658,950	658,950	658,500	658,950	658,950	658,950	658,990	658,950	658,950	—
Franco belga	36,065	36,065	36,150	36,065	36,065	36,065	36,078	36,065	36,065	—
Peseta spagnola	11,996	11,996	12,050	11,996	11,996	11,996	11,994	11,996	11,996	—
Córona danese	193,300	193,300	193,500	193,300	193,300	193,300	193,320	193,300	193,300	—
Lira irlandese	1986,700	1986,700	1988 —	1986,700	1986,700	1986,700	1986,500	1986,700	1986,700	—
Dracma greca	6,789	6,789	6,770	6,789	6,789	6,789	6,789	6,789	6,789	—
Escudo portoghese	8,528	8,528	8,520	8,528	8,528	8,528	8,536	8,528	8,528	—
Dollaro canadese	1137,500	1137,500	1139 —	1137,500	1137,500	1137,500	1137,200	1137,500	1137,500	—
Yen giapponese	9,342	9,342	9,340	9,342	9,342	9,342	9,340	9,342	9,342	—
Franco svizzero	866,600	866,600	866,500	866,600	866,600	866,600	866,580	866,600	866,600	—
Scellino austriaco	105,294	105,294	105,400	105,294	105,294	105,294	105,500	105,294	105,294	—
Corona norvegese	190,480	190,480	190,500	190,480	190,480	190,480	190,750	190,480	190,480	—
Corona svedese	206,520	206,520	206,500	206,520	206,520	206,520	206,590	206,520	206,520	—
Marco finlandese	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	314 —	313,150	314 —	314 —	—
Dollaro australiano	998 —	998 —	998,600	998 —	998 —	998 —	984 —	998 —	998 —	—

Media dei titoli del 7 giugno 1991

Rendita 5% 1935	69,125	Certificati di credito del Tesoro 9,50% 19- 5-1987/92	99,300
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,500	» » » 8,75% 18- 6-1987/93	100,025
» 12% (Beni Esteri) 1980	105,600	» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,875
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	98,150	» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,375
Certificati del Tesoro speciali 22- 6-1987/91	—	» » » 8,50% 18- 9-1987/93	106,425
» » » 18- 3-1987/94	86,450	» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,800
» » » 21- 4-1987/94	86,575	» » » 13,50% 1- 1-1990/94 II	102,900
Certificati del Tesoro C.T.O. 12,50% 1- 6-1985/95	101,075	Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	99,750
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,875	Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1984/91	100 —
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,775	» » » 1- 8-1984/91	100,125
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,700	» » » 1- 9-1984/91	100,375
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,375	» » » 1-10-1984/91	100,550
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,775	» » » 1-11-1984/91	100,675
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,825	» » » 1-12-1984/91	100,700
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,850	» » » 1- 1-1985/92	100,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,775	» » » 1- 2-1985/92	100,575
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,775	» » » 18- 4-1986/92	101,175
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,875	» » » 19- 5-1986/92	101,325
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,825	» » » 20- 7-1987/92	100,450
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,775	» » » 19- 8-1987/92	100,475
» » » 10,25% 1-12-1988/96	97,675	» » » 1-11-1987/92	100,450
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	100,750	» » » 1-12-1987/92	100,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,600	» » » 1- 1-1988/93	100,100

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,025	Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1-11-1991	99,900	
» » » »	1- 3-1988/93	100,050	» » » »	11,50%	21-12-1991	99,950	
» » » »	1- 4-1988/93	100,325	» » » »	9,25%	1- 1-1992	99,200	
» » » »	1- 5-1988/93	100,800	» » » »	9,25%	1- 2-1992	98,950	
» » » »	1- 6-1988/93	101,325	» » » »	11,00%	1- 2-1992	99,450	
» » » »	18- 6-1986/93	100,625	» » » »	9,15%	1- 3-1992	98,875	
» » » »	1- 7-1988/93	100,675	» » » »	12,50%	17- 3-1992	100,250	
» » » »	17- 7-1986/93	100,050	» » » »	9,15%	1- 4-1992	98,750	
» » » »	1- 8-1988/93	100,475	» » » »	11,00%	1- 4-1992	99,450	
» » » »	19- 8-1986/93	99,775	» » » »	12,50%	1- 4-1992	100,375	
» » » »	1- 9-1988/93	100,325	» » » »	12,50%	1- 4-1990/92	100,325	
» » » »	18- 9-1986/93	99,600	» » » »	12,50%	18- 4-1992	100,375	
» » » »	1-10-1988/93	100,500	» » » »	9,15%	1- 5-1992	98,625	
» » » »	20-10-1986/93	99,775	» » » »	11,00%	1- 5-1992	99,325	
» » » »	1-11-1988/93	100,700	» » » »	12,50%	1- 5-1992	100,400	
» » » »	18-11-1987/93	99,900	» » » »	12,50%	17- 5-1992	100,525	
» » » »	19-12-1986/93	100,225	» » » »	9,15%	1- 6-1992	99,950	
» » » »	1- 1-1989/94	100,350	» » » »	10,50%	1- 7-1992	100,225	
» » » »	1- 2-1989/94	100,125	» » » »	11,50%	1- 7-1992	99,925	
» » » »	1- 3-1989/94	100,175	» » » »	11,50%	1- 8-1992	99,625	
» » » »	15- 3-1989/94	100,250	» » » »	12,50%	1- 9-1992	100,575	
» » » »	1- 4-1989/94	100,350	» » » »	12,50%	1-10-1992	100,575	
» » » »	1- 9-1989/94	100,050	» » » »	12,50%	1- 2-1993	100,775	
» » » »	1-10-1987/94	99,500	» » » »	12,50%	1- 7-1993	100,500	
» » » »	1-11-1989/94	100,150	» » » »	12,50%	1- 8-1993	100,400	
» » » »	1- 1-1990/95	99,975	» » » »	12,50%	1- 9-1993	100,400	
» » » »	1- 2-1985/95	100,700	» » » »	12,50%	1-10-1993	100,325	
» » » »	1- 3-1985/95	100,075	» » » »	12,50%	1-11-1993	100,475	
» » » »	1- 3-1990/95	99,775	» » » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,475	
» » » »	1- 4-1985/95	100,150	» » » »	12,50%	17-11-1993	100,600	
» » » »	1- 5-1985/95	100,250	» » » »	12,50%	1-12-1993	100,775	
» » » »	1- 5-1990/95	99,975	» » » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,475	
» » » »	1- 6-1985/95	100,125	» » » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,375	
» » » »	1- 7-1985/95	100 —	» » » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,250	
» » » »	1- 7-1990/95	99,850	» » » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,375	
» » » »	1- 8-1985/95	99,350	» » » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,400	
» » » »	1- 9-1985/95	99,125	» » » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,800	
» » » »	1- 9-1990/95	99,925	» » » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,400	
» » » »	1-10-1985/95	99,475	» » » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,325	
» » » »	1-10-1990/95	99,725	» » » »	12,50%	1-11-1990/94	100,450	
» » » »	1-11-1985/95	99,900	» » » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,400	
» » » »	1-11-1990/95	99,975	» » » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,175	
» » » »	1-12-1985/95	100 —	» » » »	12,50%	1-11-1990/97	100,050	
» » » »	1- 1-1986/96	100,050	Certificati credito Tesoro E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25%	99,925	
» » » »	1- 1-1986/96 II	100,025	» » » »	» »	21- 9-1987/91	8,75%	99,400
» » » »	1- 2-1986/96	100,225	» » » »	» »	21- 3-1988/92	8,50%	98,050
» » » »	1- 3-1986/96	100,350	» » » »	» »	26- 4-1988/92	8,50%	98,475
» » » »	1- 4-1986/96	100,550	» » » »	» »	25- 5-1988/92	8,50%	98,500
» » » »	1- 5-1986/96	100,575	» » » »	» »	22-11-1984/92	10,50%	101,775
» » » »	1- 6-1986/96	100,400	» » » »	» »	22- 2-1985/93	9,60%	100,175
» » » »	1- 7-1986/96	99,875	» » » »	» »	15- 4-1985/93	9,75%	101,550
» » » »	1- 8-1986/96	99,200	» » » »	» »	22- 7-1985/93	9,00%	99,675
» » » »	1- 9-1986/96	99,300	» » » »	» »	25- 7-1988/93	8,75%	97,575
» » » »	1-10-1986/96	98,825	» » » »	» »	28- 9-1988/93	8,75%	97,100
» » » »	1-11-1986/96	99,025	» » » »	» »	26-10-1988/93	8,65%	97,375
» » » »	1-12-1986/96	99,175	» » » »	» »	22-11-1985/93	8,75%	99,250
» » » »	1- 1-1987/97	99,350	» » » »	» »	28-11-1988/93	8,50%	96,375
» » » »	1- 2-1987/97	99,500	» » » »	» »	28-12-1988/93	8,75%	96,900
» » » »	18- 2-1987/97	99,475	» » » »	» »	21- 2-1986/94	8,75%	99,900
» » » »	1- 3-1987/97	99,950	» » » »	» »	25- 3-1987/94	7,75%	96,500
» » » »	1- 4-1987/97	100,025	» » » »	» »	19- 4-1989/94	9,90%	103,250
» » » »	1- 5-1987/97	100,125	» » » »	» »	26- 5-1986/94	6,90%	94,900
» » » »	1- 6-1987/97	100,250	» » » »	» »	26- 7-1989/94	9,65%	99,400
» » » »	1- 7-1987/97	99,500	» » » »	» »	30- 8-1989/94	9,65%	99,575
» » » »	1- 8-1987/97	99,200	» » » »	» »	26-10-1989/94	10,15%	102,650
» » » »	1- 9-1987/97	98,800	» » » »	» »	22-11-1989/94	10,70%	101,775
			» » » »	» »	24- 1-1990/95	11,15%	103,775
			» » » »	» »	27- 3-1990/95	12,00%	106,800
			» » » »	» »	24- 5-1989/95	9,90%	101,125
			» » » »	» »	29- 4-1990/95	11,50%	105,975

Corso dei cambi del 10 giugno 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1314,550	1314,550	1314,500	1314,550	1314,550	1314,550	1315 —	1314,550	1314,550	1314,550
E.C.U.	1526,500	1526,500	1527 —	1526,500	1526,500	1526,500	1526 —	1526,500	1526,500	1526,500
Marco tedesco	741,750	741,750	742 —	741,750	741,750	741,750	741,950	741,750	741,750	741,750
Franco francese	219,050	219,050	219 —	219,050	219,050	219,050	219,150	219,050	219,050	219,050
Lira sterlina	2191,800	2191,800	2193,900	2191,800	2191,800	2191,800	2194 —	2191,800	2191,800	2191,800
Fiorino olandese	658,550	658,550	658,500	658,550	658,550	658,550	658,900	658,550	658,550	658,550
Franco belga	36,029	36,029	36,080	36,029	36,029	36,029	36,085	36,029	36,029	36,020
Peseta spagnola	11,998	11,998	12,030	11,998	11,998	11,998	12,010	11,998	11,998	11,99
Corona danese	193,190	193,190	193 —	193,190	193,190	193,190	193,250	193,190	193,190	193,190
Lira irlandese	1986,700	1986,700	1986 —	1986,700	1986,700	1986,700	1983,500	1986,700	1986,700	—
Dracma greca	6,807	6,807	6,770	6,807	6,807	6,807	6,810	6,807	6,807	—
Escudo portoghese	8,440	8,440	8,520	8,440	8,440	8,440	8,520	8,440	8,440	8,440
Dollaro canadese	1140,750	1140,750	1144 —	1140,750	1140,750	1140,750	1140,900	1140,750	1140,750	1140,750
Yen giapponese	9,283	9,283	9,330	9,283	9,283	9,283	9,270	9,283	9,283	9,280
Franco svizzero	868,050	868,050	868 —	868,050	868,050	868,050	867,500	868,050	868,050	868,050
Scellino austriaco	105,420	105,420	105,400	105,420	105,420	105,420	105,800	105,420	105,420	105,420
Corona norvegese	190,300	190,300	190,500	190,300	190,300	190,300	190,750	190,300	190,300	190,300
Corona svedese	206,600	206,600	206,500	206,600	206,600	206,600	206,400	206,600	206,600	206,600
Marco finlandese	314,620	314,620	314,500	314,620	314,620	314,620	314,200	314,620	314,620	—
Dollaro australiano	988,900	988,900	980 —	988,900	988,900	988,900	985 —	988,900	988,900	988,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

- 1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cola*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), licenziati dal 5 marzo 1987:
periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.
- 2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Cola*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), licenziati dal 5 marzo 1987:
periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dall'11 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.
- 3) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni prestigio*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, licenziati dal 21 settembre 1984:
periodo: dal 16 settembre 1990 al 15 marzo 1991;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 16 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.
- 4) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Confezioni prestigio*, con sede in Perugia e stabilimento di Perugia, licenziati dal 21 settembre 1984:
periodo: dal 16 marzo 1991 al 16 luglio 1991;
CIPI 3 ottobre 1984: dal 16 agosto 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.
- 5) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Tomaficio Maria Luisa*, con sede in S. Maria Rossa (Perugia) e stabilimento di S. Maria Rossa (Perugia), licenziati dal 30 marzo 1987:
periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 12 luglio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1990.
- 6) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Manifattura Gorini di M. Talamoni & C.*, con sede in Terni e stabilimento di Capodacqua di Assisi (Perugia), licenziati dal 25 febbraio 1988 al 25 agosto 1988:
periodo: dal 26 agosto 1990 al 25 febbraio 1991;
CIPI 3 settembre 1986: dal 4 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

- 1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, prod. spugne met. e lama acciaio, operanti in comune di Latina, a decorrere dal 18 settembre 1985 al 31 dicembre 1988:
periodo: dall'11 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987 con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

- 2) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore meccanico, prod. spugne met. e lama acciaio, operanti in comune di Latina, a decorrere dal 18 settembre 1985 al 31 dicembre 1988:
periodo: dall'11 settembre 1989 al 31 dicembre 1989;
CIPI 22 dicembre 1987 con effetto dal 1° agosto 1985;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.
- 3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), licenziati dal 4 marzo 1986:
periodo: dal 21 agosto 1990 al 20 febbraio 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.
- 4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fortuna West*, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta), licenziati dal 4 marzo 1986:
periodo: dal 21 febbraio 1991 al 20 agosto 1991;
CIPI 29 luglio 1982: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.
- 5) Lavoratori dell'azienda *Soc. Istituto nazionale ciechi di guerra*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 28 aprile 1986 al 18 ottobre 1988:
periodo: dal 14 aprile 1991 al 14 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1983: dall'11 ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.
- 6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), licenziati dal 12 dicembre 1986 al 10 dicembre 1988:
periodo: dal 9 giugno 1990 all'8 dicembre 1990;
CIPI 19 luglio 1981: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.
- 7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Chatillon*, con sede in Chatillon (Aosta) e stabilimento di Chatillon (Aosta), licenziati dal 12 dicembre 1986 al 10 dicembre 1988:
periodo: dal 9 dicembre 1990 all'8 giugno 1991;
CIPI 19 luglio 1981: dal 1° ottobre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.
- 8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 17 febbraio 1984:
periodo: dal 14 agosto 1990 al 13 febbraio 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.
- 9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Staderini*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 17 febbraio 1984:
periodo: dal 14 febbraio 1991 al 13 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1983: dal 1° marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 maggio 1988.
- 10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Wood Line sud*, con sede in Cisterna (Latina) e stabilimento di Cisterna (Latina), licenziati dall'11 marzo 1985:
periodo: dal 10 marzo 1991 al 9 settembre 1991;
CIPI 28 novembre 1985: dal 22 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 novembre 1988.
- 11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Casa della moda sportiva di S. Giusti e F.lli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 24 settembre 1985:
periodo: dal 27 marzo 1991 al 27 luglio 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 24 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

- 12) Lavoratori dell'azienda *Contir*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1988 al 29 giugno 1989;

periodo: dal 30 dicembre 1990 al 29 giugno 1991;
 CIPI 21 marzo 1989; dal 1° gennaio 1987;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

- 13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Industria della poltrona Pizzetti*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 13 aprile 1989 all'11 ottobre 1989;

periodo: dal 13 marzo 1991 al 12 settembre 1991;
 CIPI 21 marzo 1989; dal 12 dicembre 1983;
 causa: crisi aziendale;
 primo decreto ministeriale 8 giugno 1990.

91A2625

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Pomarance ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 6 ottobre 1990, prot. n. 3285/1 Sett. I, la scuola elementare statale di Pomarance è stata autorizzata ad accettare in donazione: un televisore a colori di marca «Kendo 25, stereo televideo» del valore di L. 1.400.000, un tavolo TV Sarti cm 80 x 40 nero del valore di L. 150.000, un videoregistratore Philips 3 testine moviola super del valore di L. 950.000, offerto dalla Cassa di risparmio di Volterra.

91A2621

Autorizzazione alla scuola elementare statale di Ponsacco ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 6 ottobre 1990, prot. n. 3286, la scuola elementare statale di Ponsacco è stata autorizzata ad accettare in donazione un videoregistratore Hitachi M. 620E del valore di L. 600.000, offerto dai genitori degli alunni della predetta scuola.

91A2623

Autorizzazione alla direzione didattica del quarto circolo di Firenze ad accettare una donazione

Con decreti del prefetto della provincia di Firenze del 28 novembre 1986, prot. n. 481/86 e del 15 settembre 1990, prot. n. 10524, la direzione didattica del quarto circolo di Firenze è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 5.000.000 da parte del sig. Salani Silvano, per la istituzione di una borsa di studio intitolata a «Pier Giovanni e Argia Salani».

91A2622

Autorizzazione alla direttrice didattica del terzo circolo di Carpi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 19 marzo 1990, prot. n. 230/1° Sett., la direttrice didattica del terzo circolo di Carpi è stata autorizzata ad accettare in donazione, disposta dal sig. Munari Roberto a nome e per conto del consiglio d'interclasse genitori della scuola elementare «M. Saltini», di una fotocopiatrice Gestetner 2130Z/OC matr. 75J3724 del valore di L. 3.570.000, come attestato dal predetto sig. Munari Roberto.

91A2624

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Modificazione all'intestazione dell'acqua minerale «Ducale»

Con deliberazione della giunta regionale in data 12 febbraio 1991, n. 172, controllata senza rilievi dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta del 15 marzo 1991, protocollo n. 1808/1538, è stato autorizzato il cambio dell'intestazione dell'autorizzazione all'imbottigliamento e alla vendita dell'acqua minerale naturale denominata «Ducale» di Tarsogno (Parma) con conseguente trasferimento e intestazione alla società Norda S.r.l., con sede in Milano, via Giannone, 9, codice fiscale n. 00153340544. Con lo stesso provvedimento, la società Norda è stata autorizzata ad aggiornare i dati dell'analisi chimica e chimico-fisica riportati sulle nuove etichette che contraddistingueranno le confezioni dell'acqua minerale «Ducale» posta in vendita.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

91A2634

FRANCESCO NIGRO, *direttore*FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ L'AQUILA
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ PALMI (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCIERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ SALERNO
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria IL LEGGIO
Via Montepotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ BIELLA (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ VERCELLI
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisuzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ RAGUSA
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ BOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michea
Via Loreto, 22
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVERETO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmaggione, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOI DONI
Calle Gutdoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 0 0 1 4 0 0 9 1 *

L. 1.200